



SGB SCUOLA – BOLOGNA

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

E p.c. AL DIRIGENTE DELL'USR EMILIA ROMAGNA
ING. STEFANO VERSARI

AL DIRIGENTE DELL'A.T.P. DI BOLOGNA
DOTTOR GIOVANNI SCHIAVONE

OGGETTO: RICHIESTA DI FRUIZIONE FERIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

A seguito di diverse segnalazioni, la scrivente Organizzazione Sindacale ha appreso come in diversi Istituti della provincia di Bologna non sia ancora chiara la disciplina del diritto alle ferie del personale docente a tempo determinato con contratto in scadenza al 30 giugno 2019, nonostante siano ormai trascorsi 7 anni dalla modifica della normativa relativa al solo pagamento delle ferie non godute.

Al fine di tutelare il personale interessato, di fornire chiarimenti alle Segreterie e di evitare lunghi e dispendiosi contenziosi legali, si riassumono di seguito casi e procedure.

I docenti di scuola primaria e secondaria a tempo determinato con contratto in scadenza al 30 giugno 2019, non potendo ottenere il pagamento di ferie non godute in quanto non richieste, hanno diritto a fruirne non appena terminate le lezioni e svolti gli scrutini (ed eventuali esami), ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2006-2007, così come modificato dal D.L. 95/2012 e dalla Legge 228/2012. Trattandosi di fruizione delle ferie e non di monetizzazione, **non trova applicazione la nota MEF del 4 settembre 2013, nella parte in cui indica i periodi da detrarre dal totale delle ferie maturate, in quanto tale disposizione si applica esclusivamente alle richieste di pagamento di ferie maturate e non godute.**

I docenti della Scuola dell'Infanzia, proseguendo le lezioni fino a fine giugno, hanno diritto al pagamento delle ferie non fruiti, **nella misura stabilita dalla nota MEF del 4 settembre 2013.**

Ci risulta che alle richieste di fruizione delle ferie nel mese di giugno da parte di docenti della scuola primaria e secondaria, spesso non pervenga risposta scritta da parte della Dirigenza (come prescrive l'art. 10-bis della Legge 241/1990, novellato dall'art. 6 della Legge 15/2005, specie in caso di diniego) e che spesso sia il personale della segreteria a riferire verbalmente ai lavoratori che non possono godere delle ferie richieste in quanto le avrebbero godute nei periodi di sospensione delle lezioni in occasione delle festività, dei "ponti" o delle chiusure per altre motivazioni e ciò, tra l'altro, in assoluta assenza di formali richieste da parte dei lavoratori.

Viene inoltre spesso risposto (sempre in forma verbale) che le ferie non potrebbero essere fruiti perchè a giugno sono calendarizzati impegni che non permettono la concessione di ferie.

Da una nostra verifica presso alcune segreterie, abbiamo appreso che tali risposte da parte degli assistenti amministrativi vengono date in perfetta buona fede, a seguito di indicazioni ricevute dalla Dirigenza.

Se è quindi comprensibile l'errore da parte delle segreterie, risulta altresì grave che alcune Dirigenze, a distanza di 7 anni dal cambiamento della normativa ed in presenza di note sindacali e sentenze, persistano in quello che sempre meno appare un mero errore, dettato dalla poca conoscenza della norma. Inoltre, appare del tutto scorretto che il tutto si svolga senza alcun atto scritto e sfruttando il personale di segreteria per compiere quello che appare con tutta evidenza un illecito.

Con la presente nota, speriamo di chiarire definitivamente che:

1) Con il comma 54 della Legge 228/2012 è stato introdotto il criterio della “sospensione delle lezioni”, ma non è stato sancito nessun obbligo rispetto a quali periodi di sospensione delle lezioni debbano essere utilizzati dai docenti in oggetto, che possono legittimamente e a buon diritto decidere di godere di tutto o parte del periodo di ferie maturato, ad esempio, nei periodi di sospensione delle lezioni, previsto dai calendari regionali per il mese di giugno con l’unica esclusione dei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. La stessa consegna dei documenti di valutazione non è considerata nel CCNL attività valutativa. Difatti non è prevista alcuna sostituzione in caso di assenza, così come in caso di organi collegiali. **Appare quindi evidente che nei giorni in cui non sono previsti scrutini o esami non è possibile negare la fruizione delle ferie ai docenti a tempo determinato, salvo poi corrispondere un pagamento sostitutivo.**

2) La nota MEF del 4 settembre 2013, chiarisce che : *“il personale docente a tempo determinato fruisce le ferie alle medesime condizioni del personale a tempo indeterminato (cfr. art. 19 comma 1), salva la possibilità di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezioni (cfr. art. 19 comma 2 terzo periodo), sebbene non possa essere obbligato a fruirle in detto periodo.”* E di seguito afferma inoltre che: *“Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto”.* **Appare quindi del pari evidente che, in assenza di dichiarata richiesta di fruizione delle ferie da parte del docente, la detrazione di giorni di sospensione delle lezioni dall’ammontare delle ferie maturate si applica solo nella fattispecie della determinazione del compenso economico sostitutivo della fruizione delle ferie.**

Per quanto premesso, la mancata concessione delle ferie maturate e non godute configurerebbe la negazione del diritto costituzionale alla fruizione delle ferie e ciò in presenza di una legittima richiesta, presentata in conformità della normativa vigente.

La mancata comunicazione di una risposta scritta di diniego, configurerebbe la violazione della Legge 241/1990.

Si resta a disposizione di qualsiasi eventuale richiesta di chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Bologna, 24 maggio 2019

p SGB

Francesco Bonfini

